



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.5.2011
COM(2011) 295 definitivo

2011/0131 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'emissione di monete in euro

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'emissione di monete in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro, la raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale¹, avallata dalle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro², prevedono pratiche raccomandate circa le monete da collezione in euro, l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione - comprese le monete commemorative destinate alla circolazione - e la consultazione da effettuarsi prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione.
- (2) La mancanza di disposizioni vincolanti per l'emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato membro all'altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell'interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l'emissione di monete in euro.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro³, le monete denominate in euro e in centesimi di euro e rispondenti alle denominazioni e alle specificazioni tecniche stabilite dal Consiglio

¹ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

² GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.

³ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

hanno corso legale in tutti gli Stati membri definiti come “partecipanti” nel medesimo regolamento. Le denominazioni e specificazioni tecniche sono stabilite nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione⁴.

- (4) Oltre alle normali monete in euro destinate alla circolazione, gli Stati membri possono anche emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione per commemorare eventi specifici, subordinatamente ai limiti sulla tiratura di tali monete stabiliti per anno e per Stato membro emittente. È inoltre necessario stabilire dei limiti di volume per l’emissione di monete commemorative destinate alla circolazione al fine di garantire che tali monete restino una percentuale minima del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. È al tempo stesso opportuno che tali limiti consentano l’emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative possano circolare efficacemente.
- (5) Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione e facilmente distinguibili dalle monete in euro destinate alla circolazione. Le monete da collezione in euro dovrebbero avere corso legale soltanto nello Stato membro di emissione e non dovrebbero essere emesse per l’immissione in circolazione.
- (6) Per garantire che le monete da collezione in euro non siano confuse con le monete in euro destinate alla circolazione, esse dovrebbero essere facilmente distinguibili da queste ultime. È inoltre opportuno che le emissioni di monete da collezione in euro siano computate nel volume di monete da sottoporre all’approvazione della Banca centrale europea su base complessiva piuttosto che per ciascuna singola emissione.
- (7) È opportuno e in linea con la pratica comune tra gli Stati membri partecipanti che le monete in euro destinate alla circolazione, ivi comprese le monete commemorative, siano messe in circolazione al loro valore nominale, benché una porzione minima possa essere scambiata ad un prezzo superiore a motivo della sua qualità o se presentata in una confezione speciale.
- (8) Per evitare che monete in euro valide ai fini della circolazione vengano distrutte da uno Stato membro mentre un altro potrebbe averne bisogno, gli Stati membri devono consultarsi prima di procedere alla distruzione di tali monete,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’emissione di monete in euro destinate alla circolazione, comprese le monete commemorative destinate alla circolazione, sull’emissione di monete da collezione in euro e sulla consultazione da effettuarsi prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione.

⁴ GUL 139 dell’ 11.5.1998, pag. 6.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. “monete in euro destinate alla circolazione”: monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998;
2. “monete commemorative in euro destinate alla circolazione”: monete in euro destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell’articolo 1 *septies* del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio;
3. “monete da collezione in euro”: monete in euro da collezione che non sono destinate ad essere messe in circolazione.

Articolo 3

Tipi di monete in euro

Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete in euro destinate alla circolazione, che comprendono le monete commemorative in euro destinate alla circolazione, e monete da collezione in euro.

Articolo 4

Emissione di monete in euro destinate alla circolazione

1. Le monete in euro destinate alla circolazione sono emesse al loro valore nominale.
2. In deroga al paragrafo 1, una porzione minima, ossia non superiore al 5% del valore totale e del volume delle monete in euro emesse, può essere emessa al di sopra del valore nominale a motivo della qualità delle monete o a ragione di una confezione speciale.

Articolo 5

Emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione

1. Ogni anno ciascuno Stato membro partecipante può emettere soltanto una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione, ad eccezione dei casi in cui:
 - a) le monete commemorative in euro destinate alla circolazione siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti;
 - b) una possibile moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante o occupata ad interim.
2. Il numero totale di monete commemorative messe in circolazione per ciascuna emissione non supera il più elevato tra i due massimali seguenti:

a) lo 0,1% del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati membri partecipanti fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale può essere innalzato al 2,0% del volume totale di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati membri partecipanti se viene commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente si astiene dall'effettuare un'altra emissione di monete commemorative destinate alla circolazione durante i quattro anni successivi e motiva la scelta del massimale più elevato;

b) il 5,0% del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione dallo Stato membro emittente in questione fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa.

3. L'emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti è approvata dall'Eurogruppo.

Articolo 6

Emissione di monete da collezione in euro

1. Le monete da collezione in euro hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente.

L'identità dello Stato membro emittente deve essere chiaramente e facilmente riconoscibile sulla moneta.

2. Per differenziarsi facilmente dalle monete in euro destinate alla circolazione, le monete da collezione in euro rispettano tutti i seguenti criteri:

a) il loro valore nominale è diverso da quello delle monete in euro destinate alla circolazione;

b) non fanno uso di immagini simili alle facce comuni delle monete in euro destinate alla circolazione né a nessuna delle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione;

c) il loro colore, diametro e peso sono significativamente diversi da quelli delle monete in euro destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre predette caratteristiche; la differenza viene ritenuta significativa se i valori, incluse le tolleranze, non rientrano nei limiti di tolleranza fissati per le monete in euro destinate alla circolazione;

d) non hanno una godronatura o "Fiore spagnolo".

3. Le monete da collezione in euro possono essere emesse al loro valore nominale o a un valore superiore.

4. Le emissioni di monete da collezione in euro sono computate nel volume di conio da sottoporre all'approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.

5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che le monete da collezione in euro vengano usate come strumento di pagamento, quali ad esempio confezione speciale, certificato di autenticità, precedente annuncio dell'autorità emittente o emissione al di sopra del valore nominale.

Articolo 7

Consultazione prima della distruzione di monete in euro destinate alla circolazione

Prima di distruggere le monete in euro destinate alla circolazione che non sono monete in euro non adatte alla circolazione ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1210/2010⁵, gli Stati membri si consultano tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario e informano i direttori delle zecche degli Stati membri partecipanti conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio⁶.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁵ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁶ GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.